

COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO

**CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZIO DELLA PALESTRA
COMUNALE DI VIA TOGNOLI 4.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ____ del mese di ____, nella Residenza comunale di Brusaporto, avanti a me, dott. BUA Rosario Segretario del Comune di Brusaporto, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

BREVI Arch. ANTONIO, nato a Seriate il 01.05.1964, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Brusaporto, codice fiscale e partita IVA 00720160167, che rappresenta nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

_____, nato a _____(____) il____, residente a _____in Via/piazza_____, n. __, C.F.:_____, in qualità di legale rappresentante/amministratore unico/titolare dell'impresa _____, con sede a _____(____), via_____, n.____, codice fiscale e/o partita IVA_____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore", comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 341 del 19/08/2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione spogliatoi e spazi a servizio della palestra comunale di via Tognoli n. 4, per un importo delle opere da appaltare di € 369.240,52=, di cui € 19.000,00=, non soggetti a ribasso, per oneri relativi al piano di sicurezza e coordinamento, nonché per manodopera.
- Che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. ____del____, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - lett. b), della legge n. 120/2020 all'Impresa____ di ____(_), per l'importo di €____, al netto del ribasso del ____% sulla base d'asta, più oneri per la sicurezza per € 19.000,00= e conseguentemente per il prezzo complessivo di € _____=, oltre iva.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il “Comune”, come sopra rappresentato, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto a corpo di tutte le opere, somministrazioni e forniture necessarie per i lavori di *“Realizzazione di spogliatoi e spazi a servizio della palestra comunale di via Tognoli 4”*.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

ARTICOLO 2 –NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, del capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni degli elaborati tecnici depositati agli atti, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il contratto è a corpo. L'importo contrattuale, comprensivo della quota relativa al piano di sicurezza e coordinamento, ammonta a € _____ = (*in lettere*), al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che saranno apportate all'originale progetto.

L'”Appaltatore” dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del “Comune”. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'”Appaltatore” al competente Ufficio Ragioneria del “Comune”, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ARTICOLO 4 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO. LAVORI COMPLEMENTARI.

Qualora il Comune, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le stesse verranno liquidate a misura salvo che ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 5 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

1. All'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20%, calcolato sul valore del contratto da corrisondersi entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 100.000,00.
3. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle

prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

4. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
5. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
6. La rata di saldo è pagata entro 15 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Il pagamento del saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 – comma 6 del D.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 7 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. AMMONTARE DELLE PENALI.

1. La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera di euro 1 per mille dell'importo netto contrattuale, corrispondente a euro 369.
4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 3, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ARTICOLO 8 – COLLAUDO DELLE OPERE ED ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
 - con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto

senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante

posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

ARTICOLO 10 – GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata in data ____/____/____ da _____ – Agenzia di _____, per l'importo di € _____=.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 11– RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore dichiara di aver stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, con polizza numero _____, rilasciata da _____.

ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa appaltatrice indica quale conto corrente dedicato il conto corrente n° _____ acceso presso l'Istituto Bancario di ____ (____).

IBAN: _____. E'/sono abilitato/i ad operare su tale conto (o conti) il sig. _____ (c.f.: _____).

L'appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 136.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o in merito all'esecuzione del presente contratto, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Foro di Bergamo.

ARTICOLO 17 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale e da tutti gli atti oggetto del presente contratto, si fa richiamo alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti in materia ed alle disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs 30.06.2003, n. 196, e successive modifiche, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria etc., I.V.A. esclusa), sono a totale carico della Ditta. Ai fini fiscali, essendo i servizi di cui al presente appalto soggetti al pagamento dell'I.V.A., si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e sue successive modifiche e/o integrazioni. La registrazione del presente contratto avverrà in via telematica tramite modello UNIMOD.-----

Io Segretario Comunale ho ricevuto quest'atto che viene da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno considerato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono digitalmente.-----

Il presente contratto viene redatto in modalità elettronica in adempimento dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

In attuazione di quanto sopra si dà atto che il presente contratto è sottoscritto con dispositivo di firma digitale in corso di validità dalle parti e dal sottoscritto Ufficiale Rogante, anch'esso dotato di dispositivo di firma digitale in corso di validità.-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

Per il Comune di Brusaporto	Per l'Impresa _____
Il Responsabile del Settore	Il Legale Rappresentante
Arch. Brevi Antonio	Sig. _____

L'Ufficiale Rogante

Il Segretario del Comune di Brusaporto

dott. Rosario Bua

_____ Documento firmato digitalmente _____

